



CITTÀ DI POTENZA

Prov. n. 49 Registro Provvedimenti del Sindaco

IL SINDACO

al fine di assicurare un'applicazione uniforme sul territorio comunale delle norme vigenti e garantire la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi,

Visto il D.Lgs n. 152/2006, art. 256 bis

Visto il D. L. n. 91 del 24/06/2014 art. 14 comma 8

Vista la Legge Regionale n. 13 del 22/02/2005

AVVISA

tutte le Ditte impegnate nelle operazioni di potatura e sfalcio in ambito urbano e rurale ed i Cittadini interessati alle operazioni di pulitura di giardini ed aree a verde, che sul territorio comunale, **a partire dal 30.9.2018 e fino 30.06.2019, è consentita la combustione controllata in loco di materiale vegetale, agricolo e forestale** (paglia, sfalci, ramaglie, residui di potature e ogni altro simile materiale non pericoloso) proveniente dalla manutenzione di orti, giardini e dalle attività svolte dalle imprese agricole.

ORDINA

1. che le operazioni combustione controllata in loco (dall'accensione allo spegnimento dei fuochi) si svolgano, nelle giornate lavorative prive di vento, entro i seguenti orari:

- dal sorgere del sole e fino alle 10.00,
- dalle ore 17.00 e fino al tramonto;

2. che la combustione controllata in loco sia effettuata in piccoli cumuli di quantità non superiore a tre metri-steri per ettaro al giorno (specificando che un metro-sterio corrisponde a una catasta delle dimensioni di 1 mt x 1 mt x 1 un mt);

3. che la combustione controllata in loco sia effettuata a distanze non inferiori alle seguenti:

- almeno mt 20.00 da edifici di terzi e da strade comunali o provinciali;
- almeno mt 50.00 da ferrovie e vie di grande comunicazione;
- almeno mt 100.00 da foreste e macchie boscate.

4. che la combustione controllata in loco dei residui vegetali sia condotta con diligenza e precauzione, predisponendo ad esempio una pompa per l'immediato spegnimento in caso di necessità, o circoscrivendo ed isolando il sito con mezzi utili a evitare il propagarsi del fuoco;

5. che il fuoco sia immediatamente spento qualora dopo l'accensione sopravvengano situazioni ambientali di rischio, o condizioni meteorologiche non favorevoli che possano facilitare la propagazione delle fiamme;

6. che durante tutte le fasi dell'attività, e fino all'avvenuto spegnimento, sia assicurata costante vigilanza da parte del produttore, o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, con espresso divieto di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

7. che le ceneri derivanti dalla combustione controllata in loco siano recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

8. che qualora non sia possibile ottemperare ai precedenti punti 1. 2. 3. l'attività di combustione controllata in loco sia preceduta da una comunicazione da inoltrare almeno 48 ore prima al Comune e al Comando Regione Carabinieri Forestali Basilicata Gruppo di Potenza, per le determinazioni del caso.

PRECISA

- che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente atto;
- che avverso il presente atto, a norma dell'art.3 della Legge 241/1990, chiunque abbia interesse può presentare ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data di pubblicazione (ex Legge.1034/1971), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. (ex DPR n. 1199/1971);
- che il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza su tutto il territorio comunale, per prevenire inottemperanze e comportamenti con esso contrastanti;
- che nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi eventualmente dichiarati dalla Regione Basilicata, la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali sarà comunque vietata;
- il Comune si riserva la facoltà di sospendere, vietare o differire la combustione controllata in loco, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, nei casi in cui si renda necessaria una programmazione delle operazioni, o per particolari condizioni ed esigenze locali;
- che la inosservanza delle disposizioni previste dal presente atto (fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune e la sua trasmissione ai seguenti soggetti istituzionali:

- Prefetto di Potenza;
- Comando Regione Carabinieri Forestali Basilicata Gruppo di Potenza;
- Comando Carabinieri di Potenza;
- Questura di Potenza;
- Comando di Polizia Locale.
- Comando dei Vigili del Fuoco

INFORMA

che, dalla data della sua pubblicazione, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla residenza municipale, 07.06.2018

IL SINDACO
(Ing. Dario DE LUCA)

